2024/1699

26.6.2024

# Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh su alcuni aspetti dei servizi aerei

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH

dall'altra,

in seguito «parti»

CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni contrarie al diritto dell'Unione europea,

CONSTATANDO che l'Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione europea con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell'Unione europea, i vettori aerei stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra l'Unione europea e alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione dell'Unione europea,

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh che sono contrarie al diritto dell'Unione europea devono essere rese integralmente conformi a quest'ultimo, in modo da istituire una base giuridica valida per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione e il Bangladesh e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione dell'Unione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o limitano la concorrenza fra vettori aerei sulle rotte pertinenti; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che non è intenzione dell'Unione europea, nell'ambito del presente accordo, aumentare il volume totale del traffico aereo fra l'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh, compromettere l'equilibrio fra i vettori dell'Unione europea e i vettori della Repubblica popolare del Bangladesh, o negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

CONSTATANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore tra diversi Stati membri e paesi terzi fossero incompatibili con il diritto dell'Unione europea,

RICONOSCENDO che la coerenza tra il diritto dell'Unione europea e le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh costituiranno uno strumento efficiente per assicurare continuità e sviluppo dei servizi aerei tra l'Unione europea e il Bangladesh,

CONSTATANDO che il presente accordo lascia impregiudicate le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica popolare del Bangladesh che non sono in contrasto con il diritto dell'Unione europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

**Disposizioni generali**

1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri dell'Unione europea e per «trattati UE» si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori aerei o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori aerei o alle compagnie aeree designati da tale Stato.

*Articolo 2*

**Designazione da parte di uno Stato membro**

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettere a) e b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica popolare del Bangladesh, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica popolare del Bangladesh rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i. il vettore aereo sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; e

ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3, e/o a cittadini di tali altri Stati e sia da questi effettivamente controllato.

3. La Repubblica popolare del Bangladesh può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

i. il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; oppure

ii. il controllo regolamentare del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure

iv. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica popolare del Bangladesh e un altro Stato membro ed esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo; oppure

v. il vettore aereo detenga un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale la Repubblica popolare del Bangladesh non ha un accordo bilaterale sui servizi aerei e tale Stato membro abbia negato diritti di traffico a un vettore designato dalla Repubblica popolare del Bangladesh.

La Repubblica popolare del Bangladesh esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell'Unione europea in base alla loro nazionalità.

*Articolo 3*

**Sicurezza**

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo sul quale il controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica popolare del Bangladesh in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica popolare del Bangladesh si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

*Articolo 4*

**Tassazione del carburante per la navigazione aerea**

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, dazi, diritti o imposte sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica popolare del Bangladesh che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

*Articolo 5*

**Compatibilità con le norme sulla concorrenza**

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato 1, lettera i), favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o limitino la concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non sono applicate.

*Articolo 6*

**Allegati dell'accordo**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 7*

**Revisione o modifica**

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

*Articolo 8*

**Entrata in vigore e applicazione provvisoria**

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica popolare del Bangladesh che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono elencati nell'allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti i detti accordi e alle intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

*Articolo 9*

**Denuncia**

1. La denuncia di uno degli accordi elencati nell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo denunciato.

2. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e bengalese.

Съставено в Брюксел на седми юни две хиляди двадесет и четвърта година.

Hecho en Bruselas, el siete de junio de dos mil veinticuatro.

V Bruselu dne sedmého června dva tisíce dvacet čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den syvende juni to tusind og fireogtyve.

Geschehen zu Brüssel am siebten Juni zweitausendvierundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne neljanda aasta juunikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of June in the year two thousand and twenty four.

Fait à Bruxelles, le sept juin deux mille vingt-quatre.

Sastavljeno u Bruxellesu sedmog lipnja godine dvije tisuće dvadeset četvrte.

Fatto a Bruxelles, addì sette giugno duemilaventiquattro.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit ceturtā gada septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt ketvirtų metų birželio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonnegyedik év június havának hetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-seba jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u erbgħa u għoxrin.

Gedaan te Brussel, zeven juni tweeduizend vierentwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de junho de dois mil e vinte e quatro.

Întocmit la Bruxelles la șapte iunie două mii douăzeci și patru.

V Bruseli siedmeho júna dvetisícdvadsaťštyri.

V Bruslju, dne sedmega junija leta dva tisoč štiriindvajset.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde juni år tjugohundratjugofyra.

দুই হাজার চব্বিশ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের সাত তারিখে ব্রাসেলসে সম্পাদিত।

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষে

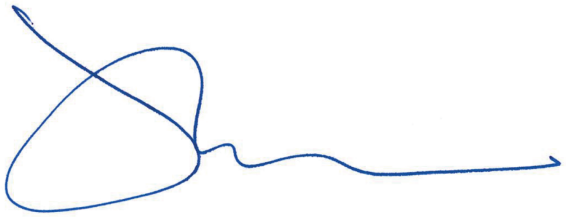

За Народна република Бангладеш
Por la República Popular de Bangladesh
Za Bangladéšskou lidovou republiku
For Folkerepublikken Bangladesh
Für die Volksrepublik Bangladesch
Bangladeshi Rahvavabariigi nimel
Για τη Λαϊκη Δημοκρατια του Μπαγκλαντες
For the People's Republic of Bangladesh
Pour la République populaire du Bangladesh
Za Narodnu Republiku Bangladeš
Per la Repubblica popolare del Bangladesh
Bangladešas Tautas Republikas vārdā –
Bangladešo Liaudies Respublikos vardu
A Bangladesi Népi Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Poplu tal-Bangladesh
Voor de Volksrepubliek Bangladesh
W Imieniu Ludowej Republiki Bangladeszu
Pela República Popular do Bangladeche
Pentru Republica Populară Bangladesh
Za Bangladéšsku ľudovú republiku
Za Ljudsko republiko Bangladeš
Bangladeshin kansantasavallan puolesta
För Folkrepubliken Bangladesh
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে



*ALLEGATO 1*

**Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo**

a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica popolare del Bangladesh e Stati membri dell'Unione europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:

— Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh relativo ai servizi aerei, fatto Bruxelles il 20 gennaio 1995, in seguito denominato «Accordo Bangladesh — Belgio» nell'allegato 2;

modificato dal Memorandum di intesa fatto a Bruxelles il 20 luglio 2000;

— Accordo fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh relativo ai servizi aerei, fatto a Bonn l'8 dicembre 1992, in seguito denominato «Accordo Bangladesh — Germania» nell'allegato 2;

da leggere in combinato disposto con il Memorandum di intesa tra la Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh fatto a Bonn l'8 dicembre 1992;

— Accordo fra il governo della Repubblica popolare del Bangladesh e il governo della Repubblica italiana in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori, fatto a Roma il 16 dicembre 1980, in seguito denominato «Accordo Bangladesh — Italia» nell'allegato 2;

da leggere in combinato disposto con i Memorandum di intesa riservati fra il governo della Repubblica popolare del Bangladesh e il governo della Repubblica italiana fatti a Roma il 16 dicembre 1980;

— Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh relativo ai servizi aerei, fatto a Dacca il 3 novembre 1973, in seguito denominato «Accordo Bangladesh — Paesi Bassi» nell'allegato 2;

modificato dal verbale convenuto firmato dalle delegazioni del Regno dei Paesi Bassi e della Repubblica popolare del Bangladesh a L'Aia il 7 novembre 1989;

modificato dal Memorandum di intesa tra il governo dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica popolare del Bangladesh fatto a L'Aia il 6 aprile 1994.

b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica popolare del Bangladesh e Stati membri dell'Unione europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo.

— Accordo fra il governo della Repubblica popolare del Bangladesh e il governo della Repubblica di Polonia relativo ai servizi aerei, siglato a Dacca il 9 giugno 1997, in seguito denominato «Accordo Bangladesh — Polonia» nell'allegato 2;

da leggere in combinato disposto con il Memorandum di intesa fra il governo della Repubblica popolare del Bangladesh e il governo della Repubblica di Polonia fatto a Dacca il 9 giugno 1997;

— Accordo fra il governo della Repubblica popolare del Bangladesh e il governo della Repubblica francese relativo ai servizi aerei, siglato a Dacca il 2 luglio 1998, in seguito denominato «Accordo Bangladesh — Francia» nell'allegato 2;

da leggere in combinato disposto con il Memorandum di intesa fra il governo della Repubblica popolare del Bangladesh e il governo della Repubblica francese fatto a Dacca il 2 luglio 1998;

— Accordo fra il governo della Repubblica popolare del Bangladesh e il governo della Repubblica slovacca relativo ai servizi aerei, siglato a Dacca il 17 gennaio 2007, in seguito denominato «Accordo Bangladesh — Slovacchia» nell'allegato 2;

da leggere in combinato disposto con il Memorandum di intesa fra il governo della Repubblica popolare del Bangladesh e il governo della Repubblica slovacca fatto a Dacca il 17 gennaio 2007;

modificato dal Memorandum di intesa fra le autorità aeronautiche della Repubblica popolare del Bangladesh e il governo della Repubblica slovacca firmato in Slovacchia il 30 agosto 2007.

*ALLEGATO 2*

**Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente accordo**

a) Designazione da parte di uno Stato membro:
   — Articolo 3 dell'accordo Bangladesh — Belgio;
   — Articolo 3 dell'accordo Bangladesh — Francia;
   — Articolo 3 dell'accordo Bangladesh — Germania;
   — Articolo 4 dell'accordo Bangladesh — Italia;
   — Articolo 3 dell'accordo Bangladesh — Paesi Bassi;
   — Articolo 3 dell'accordo Bangladesh — Polonia;
   — Articolo 3 dell'accordo Bangladesh — Slovacchia;

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o dei permessi:
   — Articolo 5 dell'accordo Bangladesh — Belgio;
   — Articolo 4 dell'accordo Bangladesh — Francia;
   — Articolo 4 dell'accordo Bangladesh — Germania;
   — Articolo 5 dell'accordo Bangladesh — Italia;
   — Articolo 4 dell'accordo Bangladesh — Paesi Bassi;
   — Articolo 4 dell'accordo Bangladesh — Polonia;
   — Articolo 4 dell'accordo Bangladesh — Slovacchia;

c) Sicurezza:
   — Articolo 7 dell'accordo Bangladesh — Belgio;
   — Articolo 8 dell'accordo Bangladesh — Francia;
   — Articolo 6 dell'accordo Bangladesh — Germania;
   — Articolo 10 dell'accordo Bangladesh — Italia;
   — Articolo 9 dell'accordo Bangladesh — Polonia;
   — Articolo 9 dell'accordo Bangladesh — Slovacchia;

d) Tassazione del carburante:
   — Articolo 10 dell'accordo Bangladesh — Belgio;
   — Articolo 10 dell'accordo Bangladesh — Francia;
   — Articolo 8 dell'accordo Bangladesh — Germania;
   — Articolo 6 dell'accordo Bangladesh — Italia;
   — Articolo 5 dell'accordo Bangladesh — Paesi Bassi;
   — Articolo 7 dell'accordo Bangladesh — Polonia;
   — Articolo 6 dell'accordo Bangladesh — Slovacchia.

*ALLEGATO 3*

**Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo**

a) Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

c) Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

d) Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo).